



Tutela delle fonti: contrarie alla Convenzione le perquisizioni nelle redazioni giornalistiche

Corte europea dei diritti dell'Uomo - Sezione V - Sentenza 28 giugno 2012
Ricorsi nn. 15054/07 e 15066/07 - Commento
(Presidente Spielmann; Ressiot e altri contro Francia)

LA MASSIMA

Stampa ed editoria - Libertà di stampa - Giornalisti - Notizie su inchieste penali - Informazioni di interesse generale - Tutela delle fonti - Notizie coperte da segreto - Perquisizioni nei giornali - Sequestro di documenti - Intercettazioni telefoniche - Violazione del diritto alla libertà di espressione - Diritto del giornalista di pubblicare notizie di interesse generale - Diritto della collettività a riceverle. (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, articolo 10)

L'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che garantisce il diritto alla libertà di espressione assicura il diritto del giornalista a non svelare l'identità delle fonti che richiedono l'anonimato. Sono contrarie alla Convenzione le perquisizioni nel domicilio e nell'ufficio di un giornalista disposte dalle autorità nazionali con il fine di individuare la fonte. Nella divulgazione di materiale coperto da segreto istruttorio su fatti di interesse generale il giornalista deve agire tenendo conto dell'interesse di ogni individuo all'equo processo.



Scarica il testo della sentenza all'indirizzo:

www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com (area I DOCUMENTI DELLA SETTIMANA)



La Corte europea dei diritti dell'uomo conferma l'obbligo degli Stati di proteggere le fonti dei giornalisti. E lo fa stabilendo sia un obbligo positivo sia uno negativo sulle autorità nazionali che non solo devono predisporre adeguate garanzie per i reporter che forniscono notizie di interesse generale, ma sono anche tenute ad astenersi da interventi invasivi - come le perquisizioni nelle redazioni giornalistiche - che impediscono l'esercizio dell'attività. E questo anche quando i giornalisti procedono alla pubblicazione integrale delle trascrizioni di intercettazioni telefoniche e di documenti coperti da segreto istruttorio.

È il quadro che risulta dalla

Vanno predisposte adeguate garanzie per i reporter che danno notizie di interesse generale

IL COMMENTO DI
MARINA CASTELLANETA

pronuncia depositata il 28 giugno (Ressiot e altri contro Francia, n. 15054/07) con la quale la Corte europea aggiunge un ulteriore tassello relativo alla corretta interpretazione dell'articolo 10 della Convenzione dei diritti dell'uomo che garanti-

sce il diritto alla libertà di espressione, assicurando, con i propri interventi, una tutela ai reporter che si trovano a fronteggiare azioni restrittive delle autorità inquirenti. Malgrado, infatti, i numerosi interventi di Strasburgo che dovrebbero aver contribuito a disegnare un quadro chiaro nel segno della più ampia garanzia della libertà di stampa, gli Stati sia sul piano legislativo sia sul piano concreto, attraverso estemporanei interventi, in alcuni casi, delle autorità inquirenti, continuano a comprimere il diritto. Con effetti dannosi anche per le casse dello Stato. E invero, l'arroccamento su posizioni incompatibili con le norme convenzionali che hanno rango superiore rispetto alle leggi ordi-



narie comporta non solo interventi di Strasburgo che additano questi Stati come soggetti che agiscono in contrasto con la tutela dei diritti dell'uomo, ma anche un onere finanziario considerato che, di frequente, le autorità nazionali sono tenute a versare indennizzi ai ricorrenti-giornalisti.

Il fatto - Alla Corte europea si erano rivolti alcuni giornalisti francesi che sul settimanale «Le Point», e sul quotidiano sportivo «L'Équipe» avevano pubblicato notizie su un'inchiesta relativa all'uso del doping nel ciclismo, riportando interi passaggi delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche disposte durante l'inchiesta. La polizia aveva iniziato un'indagine sulla fuga di notizie. La Procura aveva poi disposto perquisizioni all'interno delle redazioni dei giornali e nelle abitazioni, con sequestro di materiale cartaceo e informatico. Non solo. Le utenze dei giornalisti erano state messe sotto controllo con il solo fine di individuare l'autore della fuga di notizie relativa a materiale coperto da segreto istruttorio. I giornalisti avevano chiesto di annullare le misure di sequestro. Richiesta accolta dalla Corte di appello di Versailles secondo la quale, però, gli interventi disposti dagli inquirenti erano stati proporzionati e necessari. I cinque giornalisti erano stati poi assolti da tutte le accuse ma avevano deciso di ricorrere ugualmente a Strasburgo proprio perché, in ogni caso, il sequestro di supporti informatici e di materiale cartaceo aveva leso il diritto alla libertà di espressione.

**Malgrado i numerosi
interventi di Strasburgo
che dovrebbero
aver contribuito a disegnare
un quadro chiaro
nel segno
della più ampia garanzia
della libertà di stampa,
gli Stati spesso
continuano
a comprimere tale diritto**

Il diritto dei giornalisti alla tutela della segretezza delle fonti - Prima di passare ad analizzare il caso di specie, la Corte europea ha colto l'occasione per chiarire, ancora una volta, che il diritto alla segretezza delle fonti concesso ai giornalisti non è un mero privilegio attribuito a una categoria di professionisti, ma è un diritto connesso all'effettivo esercizio della libertà di espressione dei giornalisti. Un elemento indispensabile per assicurare la libertà di stampa che permette alla collettività di essere informata non solo su notizie divulgate dalle fonti ufficiali ma anche da fonti non ufficiali che, in genere, svelano i fatti più scottanti.

La tutela delle fonti dei giornalisti e il loro diritto a non svelare l'identità di coloro che forniscono notizie non può essere considerato - osserva la Corte - «come un semplice privilegio che può essere accordato o ritirato in funzione della liceità o dell'illiceità della fonte, ma un elemento essenziale del diritto all'informazione, da trattare con la più grande attenzione». E questo soprattutto quando i

giornalisti affrontano questioni relative alla salute pubblica.

Senza dimenticare, poi, il ruolo centrale dei giornalisti nell'informare la collettività su inchieste di carattere penale che sono di particolare interesse. Sin dalla sentenza Dupuis e altri contro Francia del 7 giugno 2007 la Corte ha ribadito l'importanza del ruolo dei media nella giustizia penale. Nella raccomandazione (2003)13 sulla diffusione delle informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali il Comitato dei ministri ha precisato che i giornalisti hanno il diritto di informare la collettività che, a sua volta, ha diritto a ricevere informazioni sui procedimenti penali e sulle inchieste. Tenendo conto del ruolo di «cani da guardia» della democrazia affidato ai giornalisti questi ultimi non possono essere puniti per aver violato il segreto istruttorio.

L'eccezione alla tutela del diritto alla segretezza delle fonti

- Chiarito che il punto di partenza e la regola generale è il diritto a non svelare le proprie fonti la Corte è passata a esaminare la possibilità per le autorità nazionali di prevedere eccezioni a tale diritto, sottolineando che ogni eccezione deve essere interpretata restrittivamente. In particolare, precisa la Corte, solo in presenza di «un interesse pubblico imperativo preponderante» è possibile, in limitati casi, ammettere restrizioni al diritto a non rivelare l'identità delle proprie fonti. Non basta, quindi, che la restrizione sia prevista dalla legge e persegua un fine legittimo, poiché è indispensabile dimo-



strare da parte dell'autorità inquirenti che chiedono ai giornalisti di rivelare la fonte o intervengono con taluni strumenti l'esistenza di un interesse imperativo che, in pratica, deve essere superiore rispetto al diritto alla libertà di stampa in una società democratica.

Ci sembra, poi, che al di là della tutela a salvaguardia di un interesse imperativo, gli Stati debbano predisporre interventi limitati. Già in passato, la Grande Camera, nella sentenza del 14 settembre 2010, relativa al caso Sanoma contro Paesi Bassi (ricorso n. 38224/03) aveva stabilito che i giornalisti non possono essere costretti «a consegnare in blocco documenti e file all'autorità giudiziaria» perché, così facendo, perderebbero «la possibilità, anche in futuro, di ottenere informazioni. Le fonti, infatti, non avrebbero più fiducia nei reporter che dovrebbero unicamente ricorrere a documenti e notizie ufficiali, compromettendo anche il diritto della collettività a ricevere informazioni».

Anche nel caso che ha condotto alla sentenza del 28 giugno, la Corte pone l'accento sulle modalità degli interventi delle autorità nazionali che hanno condotto a sequestri di supporti informatici e documenti all'esito di perquisizioni «massicce» e spettacolari nelle redazioni e nelle abitazioni con il solo obiettivo di scoprire la fonte dei reporter. La Corte, poi, bacchetta il comportamento diffuso in tutto il mondo delle autorità inquirenti che compiono perquisizioni «a strascico», dal vago sapore intimidatorio. In particolare, osserva Strasburgo, nel caso di specie, le perquisi-

A causa del comportamento degli inquirenti non in linea con la Convenzione, la Nazione rischia di pagare un conto salato anche in termini di rimborso delle spese processuali sostenute dai giornalisti che, nel caso in esame, hanno ottenuto 45mila euro

sizioni nel giornale erano state svolte in modo «spettacolare» incidendo sugli altri reporter presenti in redazione. Con la conseguenza che gli interventi dell'autorità giudiziaria sono stati percepiti «come una minaccia potenziale per il libero svolgimento della professione». Sull'incidenza generale di questi interventi sulla libertà di stampa, già in precedenza, la Corte, nella sentenza del 15 dicembre 2009 (Financial Times e altri contro Regno Unito) aveva precisato che quando è violato il diritto alla confidenzialità delle fonti non è solo compromessa la fonte che chiede l'anonimato, ma anche la reputazione del giornalista «agli occhi di future potenziali fonti». Con inevitabili conseguenze sulla libertà di stampa e sulla democrazia.

È vero, poi, che il giornalista ha doveri e responsabilità e che deve essere assicurato il diritto di ogni individuo alla presunzione d'innocenza, ma non si può ammettere che le inchieste penali non siano oggetto di divulgazione tramite la stampa tenuta, dal canto suo, ad agire

nel rispetto delle regole deontologiche e a non compromettere il diritto all'equo processo che appartiene a ogni individuo.

Rispetto alle altre pronunce che hanno blindato a livello internazionale la protezione delle fonti, la Corte aggiunge un ulteriore elemento chiarendo che, con riguardo alla violazione costituita dalle perquisizioni nei giornali e alla predisposizione di intercettazioni telefoniche sulle utenze dei giornalisti, non è importante che queste misure non abbiano, in via di fatto, compromesso la fonte perché non hanno consentito l'individuazione dell'autore della fuga di notizie, proprio perché la sola messa in atto di queste misure comprime la libertà di espressione. Questa conclusione, a nostro avviso, costituisce un ulteriore allargamento della tutela della libertà di stampa a livello nazionale perché, di fatto, riconosce l'accesso alla Corte anche solo in presenza dello svolgimento di atti di indagine a prescindere dal risultato, ossia l'individuazione della fonte.

Un aspetto al quale gli Stati dovrebbero prestare particolare attenzione, sensibilizzando le autorità inquirenti a tenere conto della Convenzione europea come interpretata dalla Corte di Strasburgo. In caso contrario, a causa del comportamento degli inquirenti non in linea con la Convenzione, lo Stato in causa rischia di pagare un conto salato, anche in termini di rimborso delle spese processuali sostenute dai giornalisti che, nel caso in esame, hanno ottenuto 45mila euro per le spese legali (i ricorrenti non hanno chiesto un indennizzo per il danno non patrimoniale). ■